

Sent. n. 31/2025 pubbl. il 03/04/2025  
Rep. n. 34/2025 del 03/04/2025



**TRIBUNALE DI PESARO**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ricorso Ammissione  
Concordato Preventivo  
RG 79-2/2023

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 79 2023 Proc. Unit. avviato su domanda di  
SPARARREDA SRL

**RICORRENTE**

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

**CREDITORE OPPONENTE**

e

SOC. Kerdos SPV SRL

**CREDITORE OPPONENTE**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

La soc. Spararreda srl presentava una domanda di concordato preventivo in continuità (indiretta) della durata prevista di circa cinque anni con il quale veniva prospettato:

- l'affitto dell'azienda nonché la successiva vendita della stessa a soggetto già interessato al complesso aziendale e che già aveva formalizzato apposita proposta irrevocabile;
- la liquidazione del patrimonio – mobiliare e immobiliare - non ritenuto funzionale all'esercizio dell'impresa e comunque non oggetto di trasferimento al terzo;



Sent. n. 31/2025 pubbl. il 03/04/2025  
Rep. n. 34/2025 del 03/04/2025

Le risorse da destinare ai creditori – e quantificate in euro 22.556.260,98 – sarebbero derivate, pertanto, dai ricavi rivenienti dalle suddette operazioni.

In particolare, ai fini del voto, la stessa articolava le posizioni creditorie in 9 classi di voto:

- classe prima - crediti tributari e previdenziali degradati
- classe seconda - debiti verso imprese minori
- classe terza - crediti verso medio credito centrale
- classe quarta - debiti verso altri finanziatori
- classe quinta - altri crediti chirografari
- classe sesta - creditori con privilegio speciale
- classe settima - debiti verso creditori privilegiati ex art. 2751 bis cc
- classe ottava - crediti privilegiati per finanziamenti garantiti
- classe nona - creditori privilegiati ex art. 2752 e 2753 c.c.

Quanto ai pagamenti, la società proponeva:

il pagamento dei creditori chirografari suddivisi in classi ex art. 85 cod. crisi entro anni 5 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del presente piano di concordato nelle percentuali di seguito esposte:

- Classe 1 - Crediti tributari e previdenziali degradati: pagamento nella misura stimata del 20% del credito;
- Classe 2 - Imprese minori: pagamento nella misura stimata del 20% del credito;
- Classe 3 - Creditori titolari di garanzie di terzi: pagamento della misura stimata del 10% del credito;
- Classe 4 - Altri finanziatori: Pagamento nella misura stimata del 4% del credito;
- Classe 5 - Altri creditori chirografari: pagamento nella misura stimata del 20% del credito
- Classe 6 - pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio speciale entro anni 1 dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio;
- Classe 7 - pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, 2, 3 e 5 c.c., per parte capitale e per interessi calcolati come per legge entro anni 2 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;



Sent. n. 31/2025 pubbl. il 03/04/2025  
Rep. n. 34/2025 del 03/04/2025

- Classe 8 - pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 8 - bis D.L. 3/2015, per parte capitale e per interessi calcolati come per legge entro anni 2 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- Classe 9 - pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2753 c.c., entro anni 5 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del presente piano di concordato nella misura stimata del 70% del proprio credito degradando in chirografo, in apposita classe, la quota non soddisfatta e pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. c.1, c.2, c.3 e c.4, entro anni 5 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del presente piano di concordato nella misura stimata del 50% del proprio credito degradando in chirografo, in apposita classe, la quota non soddisfatta;

Veniva, quindi, aperto il procedimento e sottoposta al voto dei creditori la proposta della società debitrice.

Le operazioni si svolgevano nel periodo intercorrente tra il 01.10.2024 ed il 15.10.2024 ma, come attestato dai Commissari, la proposta non otteneva il favore dei creditori nella misura necessaria ai fini dell'approvazione, atteso che solamente le classi 2, 4 e 7 votavano favorevolmente.

La soc. debitrice domandava tuttavia l'omologazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 112 co. 2 cod. crisi invocando – per un verso - l'applicazione di quanto previsto dal (nuovo) art. 88 co. 4 cod. crisi e, quindi, dell'art. 112 co. 2 cod. crisi ritenendo sussistenti i presupposti normativi richiamati dalle suddette norme.

Veniva così fissata l'udienza per l'omologa.

Nel frattempo, pervenivano tempestivamente – rispettivamente in data 12.11.2025 e in data 15.11.2025 - opposizioni dell'Agenzia delle Entrate e del creditore soc. Kerdos spv srl.

Con la prima, il creditore erariale contestava la presenza di un'effettiva continuità di impresa, di una reale terzietà dell'affittuario nonché la scarsa affidabilità delle previsioni di realizzo prospettate nel piano.



Con la seconda, la società Kerdos eccepiva l'insussistenza delle condizioni di omologabilità "forzosa", l'illegittima riduzione della quota destinata ai creditori chirografari, la sconvenienza – in ogni caso – rispetto all'alternativa liquidatoria.

Occorre premettere che, nelle more del procedimento, sopravveniva il d.lgs n. 136/24 (entrato in vigore il 28.09.2024) il quale, come noto, apportava numerose e profonde modifiche al codice della crisi.

La disciplina transitoria risulta affidata all'art. 56 del cd correttivo ter secondo il quale – al comma quarto – la novella si applica alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore, "salva diversa disposizione".

Tale diversa disposizione è rinvenibile al co. 3 del medesimo articolo il quale precisa che le disposizioni di cui all'art. 21 co. 4 del d.lgs n. 136/24 – che ha sostanzialmente riscritto la disciplina del cram down con riguardo ai crediti tributari e contributivi - operano solo con riguardo alle proposte di transazione presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

Risultando pacifico che, nel caso di specie, la proposta di concordato – e con esso anche la proposta relativa ai crediti tributari e contributivi – sia abbondantemente anteriore al correttivo, appare inevitabile ritenere non applicabile l'art. 88 cod. crisi nella sua nuova veste al caso di specie.

Viene quindi in considerazione la norma nella formulazione ante riforma.

Trattasi, come noto, di una norma tra le più discusse dell'intero codice essendo il suo comma 2 bis stato inteso in maniera opposta tra coloro i quali intendevano che il cram down, per come ivi disciplinato, potesse riferirsi solo al concordato liquidatorio e, viceversa, e coloro che invece, in omaggio allo spirito della riforma, pensavano fosse applicabile anche ai casi di concordato in continuità.

Ritiene il Tribunale di aderire al primo dei citati indirizzi.

Appare, anzitutto, decisivo il tenore letterale della disposizione.

La norma, infatti, laddove prevede l'omologa anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria richiede che detta adesione sia "determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109 co. 1" e, come noto, l'art. 109 co. 1 racchiude la regola di approvazione a maggioranza del concordato facendo espressamente "salvo quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dal



*comma 5"* (e cioè l'unanimità delle classi). Non viene, quindi, operato dall'art. 88 co. 2 bis cod. crisi in via espressa alcun rimando alla regola, speciale, contenuta per l'approvazione dei concordati in continuità aziendale racchiusa al co. 5 dell'art. 109 cod. crisi (che poi richiama l'art. 112 co. 2 cod. crisi).

In secondo luogo, banalmente, la nuova disciplina – che infatti espressamente oggi regola all'art. 88 co. 4 cod. crisi il cram down fiscale anche in relazione ai concordati in continuità – conferma che nella precedente disciplina ciò non era possibile.

In terzo luogo, è stato molto acutamente osservato che *"Il concordato in continuità aziendale può oggi essere approvato, mediante ricorso alla ristrutturazione trasversale dei debiti, c.d. cross class cram down, non solo, in fatto, da una minoranza dei crediti ammessi al voto (stante che la previsione della necessità del raggiungimento della maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto è rimasta per il solo concordato liquidatorio) ma anche da una minoranza delle classi che può ridursi, persino, ad una sola che voti in senso favorevole. Questa radicale divaricazione tra i due schemi concordatari rende non irrazionale anche l'interpretazione che si lascia preferire in ordine all'art. 88, comma 2 bis, del C.C.I., ossia quella secondo la quale, a differenza della transazione fiscale tout court che è applicabile a tutti i tipi di concordato, il c.d. cram down fiscale e previdenziale è limitato al solo concordato liquidatorio, onde l'unico voto che consente nel concordato in continuità l'applicazione della ristrutturazione trasversale non può risultare inesperto e persino negativo e dal tribunale, in presenza dei necessari presupposti, convertito a fini omologatori in favorevole; ciò deve ritenersi in quanto detto articolo richiama espressamente "le percentuali di cui all'art. 109, comma 1, C.C.I.", articolo che regola le sole maggioranze del concordato liquidatorio, essendo le maggioranze del concordato in continuità diversamente regolate dal comma 5 di quello stesso articolo"* (Trib. Roma 10.07.2024).

Ciò posto, è quindi necessario verificare se la richiesta di omologa avanzata dalla società possa tuttavia trovare accoglimento ai sensi del (nuovo) art. 112 cod. crisi.

La norma, oltre ai requisiti di cui alla lett. a), b), c) del co. 2 dell'art. 112 cod. crisi, aggiunge il pt d) secondo cui *"la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:*

*1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;*



2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".

Ribadito che, come detto, non possa – in virtù del cram down dei crediti fiscali – convertire il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate, occorre anzitutto prendere atto che la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi (ma da 3 su 9).

In presenza di tale situazione occorrerebbe verificare quindi se possa applicarsi l'ulteriore (residuale) criterio basato sull'approvazione di almeno una classe di creditori aventi le caratteristiche indicate ai n. 1 e 2 sopra indicate.

Secondo la parte ricorrente tale classe sarebbe la settima.

Ciò, tuttavia, non appare corretto.

Infatti, ai creditori inseriti nella classe in parola è proposto il pagamento integrale entro due anni dall'omologa con il riconoscimento degli interessi ("pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, 2, 3 e 5 c.c., per parte capitale e per interessi calcolati come per legge entro anni 2 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa" – vd. relazione commissari ex art. 105 cod. crisi).

È chiaro, quindi, che trattasi di classe che non subisce il pregiudizio richiesto dalla norma, e cioè una falcidia, poiché essa riceve per intero il proprio credito, a nulla rilevando, a fini che qui interessano, la circostanza che la stessa sia stata ammessa al voto poiché il credito era previsto fosse adempiuto oltre 180 giorni dall'omologa, attesa la prevista corresponsione degli interessi certamente compensativa del ritardo e, come tale, non in grado di procurare alla parte creditrice alcuna falcidia.

Il mancato raggiungimento delle maggioranze di legge per l'approvazione del concordato e quindi il doveroso rigetto della domanda assorbe i motivi di contestazione racchiusi nelle opposizioni dei creditori oppositori di cui si è più sopra riferito.

p.q.m.

(-) rigetta la domanda di omologazione proposta dalla soc. Spararreda srl;

(-) compensa le spese tra le parti.

Pesaro, il 20.02.2025

Il Giudice est.

L. Pini



Il Presidente

D. Storti

